



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 14 luglio 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di GENOVA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 56/2025 – Espiazione di pena detentiva in regime di affidamento in prova (art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario) -Possibilità di svolgimento del tirocinio

Con il quesito formulato si domanda se può essere iscritto nel registro del tirocinio un soggetto che sta scontando una pena in regime di affidamento in prova, secondo quanto previsto dall'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario.

In caso di risposta affermativa si domanda se, una volta che sia stato eventualmente superato l'esame di abilitazione, sia possibile l'iscrizione nell'albo

In merito si osserva quanto segue.

L'affidamento in prova di cui all'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario (legge n. 354/1975) è una misura alternativa alla detenzione che consente al condannato di scontare la pena al di fuori del carcere, seguendo un programma di reinserimento sociale. Il programma di reinserimento può includere attività di lavoro o formazione (anche professionale) e l'esito positivo della prova porta all'estinzione della pena e di tutti gli effetti penali.

Ciò premesso, se lo svolgimento di un tirocinio professionale rientrasse nel programma di reinserimento stabilito dal tribunale di sorveglianza ed - alla luce di ciò - il soggetto ottenesse l'autorizzazione da parte del magistrato di sorveglianza, l'effettuazione del tirocinio potrebbe essere possibile purché, chiaramente, gli obblighi di condotta e orario, le limitazioni all'esercizio dei diritti civili, alla libertà di movimento e frequentazione stabiliti del programma di recupero siano compatibili con la modalità di svolgimento e l'assiduità richieste dal Regolamento del tirocinio di cui al D.M. 143/2009 (presenza di almeno 20 ore settimanali presso lo studio del professionista affidatario) per l'effettuazione della pratica professionale.

Per quanto riguarda poi una futura iscrizione nell'albo, il Consiglio dell'Ordine dovrà considerare la posizione del soggetto in sede di valutazione del requisito della condotta irreprensibile e del pieno

esercizio dei diritti civili richiesto dall'art. 36 del D.lgs. 139/2005. Tale valutazione dovrà essere compiuta in autonomia, avendo riguardo al singolo caso concreto.

In via generale si ricorda che l'aver riportato una condanna penale non implica di per sé automaticamente il diniego di iscrizione¹, tenuto conto che il requisito di onorabilità richiesto è valutato discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine².

Cordiali saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio

¹ Tranne nel caso in cui il soggetto richiedente stia scontando la pena accessoria di cui all'art. 30 c.p. (interdizione da una professione o da un'arte) in riferimento alla professione in relazione alla quale sia richiesta l'iscrizione nell'albo.

² Si veda a tal proposito la risposta al quesito PO 122/2018 pubblicato sul sito di categoria www.commercialisti.it.